



CONFINDUSTRIA

FATTURAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DATI FATTURE

Indicazioni e suggerimenti forniti
all'Agenzia delle Entrate in occasione della
riunione del tavolo di lavoro con le
Associazioni di Categoria

22 novembre 2017

SOMMARIO

Premessa.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
FATTURAZIONE ELETTRONICA	2
Evitare la duplicazione degli adempimenti.....	2
Necessaria semplificazione del sistema IVA	3
Tutela dell'acquirente	4
Suggerimenti di sviluppo.....	5
Tempestivo adeguamento del sistema informatico	5
Specificità per i soggetti obbligati dal 1° luglio 2018.....	5
COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE	7

In data 13 novembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha convocato le Associazioni di categoria presso la propria sede, al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti che possano guidare e agevolare i prossimi interventi legislativi, e i connessi lavori tecnici, in tema di **comunicazione dei dati delle fatture** e del futuro obbligo di **fatturazione elettronica**.

Durante l’incontro, Confindustria ha segnalato le debolezze e problematiche che hanno caratterizzato l’adempimento della comunicazione dei dati sottolineando l’esigenza di intervenire al fine di scongiurare il ripetersi delle medesime criticità. Inoltre, sono state segnalate le principali preoccupazioni che accompagnano le imprese in merito al tema della futura introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.

L’incontro è stata l’occasione per ribadire, anche in tale sede, l’importanza di un urgente intervento normativo volto a fissare un **termine congruo per l’esercizio della detrazione IVA** e di registrazione delle fatture di acquisto.

Di seguito si riportano, nel dettaglio, i temi segnalati all’Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Evitare la duplicazione degli adempimenti

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica comporterà per le imprese significativi costi e tempi di adeguamento; pertanto, è di fondamentale importanza che qualsiasi soluzione tecnica e strumentazione informatica adottata consenta di adempiere in modo esaustivo all’intero ciclo attivo di fatturazione. Questo rende necessario implementare un sistema di fatturazione che consenta di accogliere qualsiasi tipologia di operazione, onde evitare casi di esclusione e la duplicazione degli adempimenti.

Inoltre, si ritiene basilare lavorare affinché le tecnologie adottate restino stabili nel tempo e che, quindi, anche in caso di futura introduzione di nuovi obblighi, queste non debbano essere dismesse ma possano essere facilmente adeguate per far fronte ai nuovi adempimenti. Nello specifico si ritiene che il sistema di fatturazione elettronica debba essere in grado di assolvere alla documentazione delle seguenti operazioni.

- **Operazioni con l’estero**

In base all’attuale formulazione dell’articolo 77 del DDL Bilancio (AS n. 2960), non vi è l’obbligo di fatturare elettronicamente le operazioni che coinvolgono un soggetto non residente nello Stato ma le stesse devono essere comunicate separatamente. È evidente che tale disposizione comporta una duplicazione di adempimenti; situazione che

potrebbe ulteriormente aggravarsi nel momento in cui l'Italia dovrà recepire i principi della direttiva n. 55/2014 (entro novembre 2018) che comportano l'adozione del formato unico europeo di fattura elettronica nel settore degli appalti pubblici. Un processo di digitalizzazione come questo, che andrà a coinvolgere tutti gli Stati membri, potrebbe essere commutato e esteso a tutte le operazioni con l'estero e adattato per colmare il vuoto che l'adempimento nazionale di fatturazione elettronica non è in grado di fare.

Inoltre, si auspica che, in considerazione del fatto che tale formato unico europeo è ancora in fase di definizione, l'Italia si impegni a livello comunitario affinché lo strumento si delinei in una struttura compatibile con la tecnologia sviluppata (o che si andrà sviluppando) a livello nazionale.

- ***Operazioni con privati consumatori finali***

Si ritiene che lo strumento di fatturazione elettronica debba consentire l'emissione della fattura elettronica nei confronti dei soggetti non passivi IVA, anche se si tratta di soggetti non strutturati per la ricezione. L'obiettivo primario deve essere quello di consentire l'utilizzo della medesima procedura per la documentazione e gestione di tutte le operazioni rilevanti IVA, evitando casi di esclusione e la duplicazione degli adempimenti. Se così non fosse, infatti, potrebbe sorgere un ulteriore adempimento in capo al fornitore che, presumibilmente, si troverebbe gravato dall'obbligo di comunicare separatamente i dati relativi alle operazioni B2C entro il giorno 5 del mese successivo a quello di emissione, così come previsto per le operazioni con soggetti non residenti. Sarebbe opportuna una conferma della predetta interpretazione.

Necessaria semplificazione del sistema IVA

Contrariamente a quanto ci si aspettava, occorre evidenziare che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non sembra delinearci quale strumento trainante verso una generalizzata e auspicata semplificazione del sistema IVA. Per tale ragione si ritiene necessario introdurre ulteriori semplificazioni:

- ***Eliminazione dello split payment e del reverse charge***

Si ritiene che con l'introduzione della fatturazione elettronica debbano essere eliminati i meccanismi di fatturazione tramite reverse charge e split payment che, in passato, sono stati introdotti con la medesima finalità antifrode perseguita dalla fatturazione elettronica. Con riguardo allo split payment si ricorda che il meccanismo era stato introdotto nelle more dell'attuazione del sistema di fatturazione PA e che, nonostante l'impegno dell'Italia di non richiederne la proroga, da luglio 2017 è stato ampliato nel suo campo di applicazione e prorogato fino a giugno 2020. Lo split payment genera importanti conseguenze in termini di liquidità finanziaria in capo ai fornitori. Si tratta di soggetti che accumulano cospicui crediti IVA e che, nonostante l'accesso ai rimborsi prioritari, spesso devono attendere tempi lunghissimi per il recupero del credito IVA.

- ***Aumentare la soglia di compensazione e altre semplificazioni per il recupero del credito IVA***

Gli strumenti di cui dispongono attualmente le imprese per il recupero dei crediti IVA sono caratterizzate da procedure rigide, tempi lunghi e vincoli operativi che, in un sistema di fatturazione elettronica, a regime, non saranno più giustificate dalle finalità di controllo spesso addotte. L'ammontare dei crediti IVA accumulati da alcune imprese raggiungono spesso valori significativi; pertanto, diventa fondamentale, anche per il proseguo dell'attività economica, agevolare il recupero in tempi rapidi. Per tali ragioni, nell'ottica di semplificazione generalizzata del sistema IVA, in seguito all'attuazione della fatturazione elettronica si creano i presupposti per l'eliminazione di alcuni degli ostacoli, oggi vigenti, per il recupero del credito IVA, quali, a titolo esemplificativo, il tetto dei 700.000 euro previsto per le compensazioni, gli obblighi connessi con la presentazione del visto di conformità e delle garanzie e la semplificazione della procedura connessa con i rimborsi prioritari.

- ***Comunicazione dati fatture opzionale***

Si ritiene opportuno chiarire che con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019 non dovrà più essere inviata la comunicazione dei dati delle fatture anche da parte di quei soggetti che vi hanno optato, con vincolo di 5 anni, prima che l'articolo 77 del DDL Bilancio modificasse il comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs n. 127/2015.

- ***Semplificazione dei processi di controllo***

Si auspica una semplificazione generalizzata degli attuali processi di controllo delle Agenzie e della GdF che, in occasione dei controlli incrociati, non dovrebbero più formulare questionari onerosi relativi alla raccolta dei dati. La richiesta di copie delle fatture, dei registri IVA e del Libro Giornale dovrebbe pertanto essere limitata ai soli casi di controlli sostanziali (si consideri che, oggi, alcune nostre imprese si trovano a dover evadere annualmente 60 questionari).

Tutela dell'acquirente

Con l'introduzione della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di tenuta dei registri IVA in quanto vi sarà l'acquisizione immediata dei dati delle operazioni effettuate. Tuttavia, è necessario assicurarsi che l'automatizzazione dei sistemi informatici non travalichi i diritti concessi al contribuente e che venga comunque assicurato un tempo congruo per accertare la regolarità del documento prima che il dato dell'operazione di acquisto sia memorizzato definitivamente.

Si ritiene, pertanto, che, in seguito alla ricezione della fattura, il sistema automatizzato debba rimandare la conferma dell'operazione di acquisto ad una successiva azione da parte del cliente, da esperirsi entro i tempi normativamente previsti. Solamente in seguito alla conferma da parte dell'acquirente, l'operazione di acquisto ai fini IVA potrà essere considerata definitiva e potrà essere esercitato il diritto alla detrazione. A tutela di tale diritto, si ribadisce la necessità di

ripristinare un termine congruo per la detrazione dell'IVA e per la registrazione della fattura (ovvero di "acquisizione definitiva" del dato, con la fatturazione elettronica a regime).

Suggerimenti di sviluppo

Si auspica che nel processo di fatturazione elettronica sia previsto un sistema integrato di gestione che includa, a titolo esemplificativo, la certificazione e la memorizzazione degli esiti degli invii effettuati, escludendo pertanto obblighi addizionali per le Società emittenti. Analogamente dovrà essere inclusa l'offerta del servizio di conservazione sostitutiva, completa di strumenti di accesso, ricerca e reperibilità dei dati memorizzati. Per soddisfare il requisito della leggibilità, cioè l'obbligo di rendere la fattura elettronica consultabile e decifrabile durante l'intero periodo di conservazione a norma di legge, lo SdI dovrà fornire un idoneo processo di gestione del singolo documento affinché lo stesso possa essere utilizzato, ad esempio, per l'instaurazione di una procedura concorsuale o a fondamento di un diritto di credito in sede di giurisdizione civile oppure per soddisfare le richieste delle Autorità Fiscali o altre richieste commerciali. Opportuni accorgimenti dovranno essere presi per garantire la continuità del servizio onde evitare interruzioni nei processi aziendali di gestione dei rapporti con clienti e fornitori.

Tempestivo adeguamento del sistema informatico

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica comporterà l'estensione della tecnologia attualmente in uso per la fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, quindi, l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI).

Con l'estensione dell'uso dello SdI alle Società di grandi dimensioni è necessario assicurare che il sistema sia implementato per gestire una considerevole mole di transazioni .

Specificità per i soggetti obbligati dal 1° luglio 2018

- ***Prevedere un periodo per effettuare dei test di invio***

Considerato il breve periodo di tempo previsto per la data di entrata in vigore della fatturazione elettronica B2B nel settore petrolifero e in quello delle operazioni rese dai subappaltatori nei confronti di una pubblica amministrazione e gli sforzi che dovranno sostenere le imprese per adeguare i sistemi gestionali, si auspica che sia concesso un congruo margine temporale per effettuare dei test (pertanto, è fondamentale che durante i primi mesi del 2018 sia sviluppato un ambiente di prova all'interno dello SdI che consenta simulazioni di emissione, trasmissione e ricezione dei dati delle fatture oltre che di ricerca, consultazione e ristampa). Il lavoro potrebbe risultare utile anche al fine di predisporre di un "tool diagnostico" che limiti gli scarti ed il successivo riciclo di fatture inviate ma respinte dal sistema SdI per problemi di forma.

- ***Sviluppo e ampliamento dell'ambito oggettivo della fatturazione elettronica per il settore Petrolifero***

Al fine di limitare i costi da sostenere per l'adozione dei programmi gestionali, dovrebbe essere prevista la possibilità di includere, nella fattura elettronica, anche prodotti petroliferi diversi da benzina e gasolio (es. olio combustibile, GPL, etc.) o la facoltà di adottare la fatturazione elettronica anche per altre tipologie di prodotti e servizi al fine di semplificare il processo di estrazione dei flussi / pacchetti dati da inviare allo SdI.

In particolare è necessario che lo SDI sia in grado di gestire correttamente anche le fatture emesse dalle società petrolifere per conto dei propri fornitori. Casistica ricorrente per le cessioni di prodotti tramite carte carburanti (strumento di pagamento a responsabilità limitata) emessa da una società petrolifera, per le vendite dirette ai titolari di una carta presso gli impianti carburanti (netting).

- ***Possibili accorgimenti per il primo anno di applicazione***

Nell'ottica di semplificare il processo di adozione della fatturazione elettronica nei tempi stretti previsti, sarebbe auspicabile che, pur in vigore del nuovo obbligo, venga chiarita per il cessionario, la possibilità di materializzare, processare e conservare la fattura in formato cartaceo, almeno per un periodo iniziale di sei mesi. Ciò consentirebbe di non dover intervenire contestualmente sia nel ciclo attivo sia in quello passivo delle fatture dal momento che quest'ultimo presenta delle notevoli complessità legate alla ricezione e contabilizzazione automatica di fatture di terzi (identificazione dei corretti conti di contabilità generale, del regime IVA, l'esecuzione dei controlli interni, etc.). Infatti, come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 24 giugno 2014, n. 18/E, l'emissione della fattura in formato elettronico non comporta per il destinatario l'obbligo di conservarla come tale; quest'ultimo ha, infatti, facoltà di materializzarla e conservarla quale fattura cartacea.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Il primo invio dei dati delle fatture si è svolto in un clima di scarsa chiarezza e profonda incertezza, senza dimenticare le innumerevoli difficoltà tecniche e operative emerse a causa dei sistemi informatici messi a disposizione, che si sono rilevati non adeguati a gestire un adempimento così complesso. L'esperienza recentemente vissuta ci porta a dover segnalare alcuni correttivi che si ritengono di vitale importanza al fine di non gravare ulteriormente le imprese ed evitare il ripetersi di talune criticità.

Si evidenzia che, il giorno seguente la redazione della presente nota inviata all'Agenzia delle Entrate, le seguenti segnalazioni sono state parzialmente recepite tramite emendamento al decreto legge del 16 ottobre 2017, n.148.

- **Disapplicazione delle sanzioni**

Il contesto incerto e poco affidabile in cui hanno operato le imprese durante il primo invio dei dati potrebbe aver comportato la commissione di numerosi errori o ritardi nella comunicazione, le cui responsabilità non possono ricadere sulle imprese. Ne consegue l'urgenza di chiarire che non vi sarà l'applicazione di sanzioni per l'errato o tardivo invio dei dati delle fatture.

- **Rivisitazione dei termini di presentazione**

Si ritiene che la comunicazione dei dati delle fatture con cadenza trimestrale rappresenti un adempimento eccessivamente gravoso che, peraltro, si inserisce in un contesto già caratterizzato da numerose scadenze fiscali che impegnano le imprese in ogni mese dell'anno. Considerato che il termine trimestrale non comporta alcun beneficio aggiuntivo per l'amministrazione ma, al contrario, espone a maggiori incongruenze in caso di controllo incrociato dei dati, si ritiene necessario ripristinare la scadenza annuale.

- **Generalizzata semplificazione dell'adempimento**

Il primo invio dei dati delle fatture si è rivelato eccessivamente complesso anche con riguardo al grado di dettaglio richiesto in merito alle operazioni effettuate. Si ritiene che l'adempimento debba essere snellito rendendo obbligatori solamente i dati essenziali, necessari per individuare l'operazione, evitando alcuni blocchi tecnici che emergono in seguito alla valorizzazione di specifici campi.

L'obiettivo che deve guidare la semplificazione della comunicazione deve essere quello di adeguare l'adempimento ai principi normativi e alle indicazioni di prassi in vigore ad oggi, evitando che si introducano indirettamente nuovi vincoli e obblighi operativi.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi che richiederebbero la semplificazione della procedura di comunicazione:

a. Acquisti di beni ricevuti da soggetti ExtraUE

Si ritiene che i chiarimenti sulla modalità di comunicazione delle bollette doganali, alla luce di quanto chiarito nella risoluzione del 5 luglio 2017, n. 87, possano ritenersi valide anche per le comunicazioni relative a periodi di imposta successivi al 2017.

A tal proposito si evidenzia che i software contabili registrano le bollette doganali indicando come fornitore la dogana, non il fornitore extracomunitario, così come da indicazioni contenute nella circolare del 19 dicembre 1972, n. 874/33650, ad oggi ancora valide. Il fatto di non disporre dell'identificativo fiscale del fornitore ExtraUe, pertanto, appare una condizione frequente ma non contraria alle indicazioni normative e di prassi. In caso di mancanza di tali dati, pertanto, si ritiene corretto valorizzare con la stringa "OO" e la sequenza di 11 "9" anche per i periodi di imposta successivi al 2017. Questo eviterebbe ai contribuente l'aggravio di dovere adeguare i propri sistemi contabili, in assenza di una obbligo normativo.

b. Prestazioni di servizi ricevute da soggetti ExtraUE

Si ritiene che anche nel caso di acquisti di prestazioni di servizi ExtraUe, come nel caso delle importazioni, non sempre si è in possesso dei dati del fornitore ExtraUe, il quale potrebbe anche non essere in possesso di un codice identificativo IVA. Per tali operazioni il committente emette autofattura che, generalmente, i software contabili registrano indicando se stessi come fornitore. Per tali motivazioni si ritiene corretto indicare "IT" come <IdPaese> e se stessi come fornitori. In questo modo non servirà compilare i campi "TD10" e "TD11" i quali, facendo esclusivo riferimento ad operazioni intracomunitarie, non consentirebbero la corretta descrizione dell'operazione.

Inoltre, si precisa che è comune che i dati relativi ai soggetti ExtraUe manchino anche nel caso di operazioni attive effettuate nei confronti di consumatori privati per le quali non risulta, quindi, possibile compilare il campo del codice fiscale.

c. Documenti riepilogativi di fatture di acquisto di importo inferiore ad € 300:

Nonostante il chiarimento contenuto nella circolare n.1/2017, si chiede di rivalutare l'interpretazione data in quanto, l'obbligo di dovere indicare ogni singola operazione contenuta nel documento riepilogativo vanifica l'obiettivo di semplificazione che giustifica l'emissione del documento riepilogativo (nato, appunto, con lo scopo di poter documentare più operazioni ritenute non particolarmente significative in virtù del loro scarso valore con un unico documento). Dover riportare i dati relativi ad ogni singola fattura contenuta nel documento riepilogativo si traduce in un ingiustificato aggravio per il contribuente.